

persone che prestano attività di aiuto personale devono avere o deve essere loro fornita una adeguata formazione specifica;

l) l'indicazione del costo del progetto, suddiviso fra gli elementi che lo compongono, e dei relativi mezzi di finanziamento previsti. Tale requisito è diretto ad ottenere una previsione analitica dei fattori di costo, piuttosto che un dato cumulativo delle spese, al fine di verificare la congruità del contributo richiesto in relazione agli interventi finanziabili.

m) la determinazione dell'ammontare massimo del costo e/o del contributo previsto per utente per gli interventi di aiuto personale progettati;

n) l'eventuale partecipazione, espressa in misura percentuale, degli enti alla copertura dei costi previsti con fondi dei propri bilanci;

o) l'impegno a fornire all'assessorato regionale competente notizie circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguiti, nonché una dettagliata rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 62, della legge regionale n. 38/96.

Per una valutazione dei servizi attivati sia dal punto di vista qualitativo – obiettivi individuati, risultati raggiunti, grado di soddisfazione degli utenti – che quantitativo – attraverso il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli preventivati, i programmi devono prevedere una verifica puntuale delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Tale verifica potrà contenere le valutazioni dei beneficiari, i costi effettuati e gli eventuali risparmi conseguiti, l'indicazione degli interventi da mettere in essere per dare continuità al servizio e migliorare l'efficacia delle prestazioni.

Ciascun Comune percepiente deve rendicontare la spesa inerente il progetto coperta dal contributo, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del progetto finanziato.

Le richieste potranno essere corredate del parere consultivo degli organismi maggiormente rappresentativi degli utenti nel territorio e, se esistenti, di consulte degli utenti, federazioni di associazioni, associazioni di promozione sociale non direttamente interessate alla gestione del progetto.

Ammissibilità e priorità

Le richieste incomplete o non sufficientemente documentate sono escluse dal finanziamento.

Le domande saranno esaminate ed ammesse eventualmente a contributo nei limiti della disponibilità finanziaria sulla base dei suddetti criteri e con riferimento alle "priorità" di seguito riportate:

- a) si cercherà di confermare i progetti già ammessi al finanziamento per l'anno 2001, se presentano i requisiti richiesti;
- b) si terrà conto della gravità dell'handicap e del bisogno correlato;
- c) si terrà conto della situazione socio-economico-familiare degli utenti destinatari degli interventi progettati;
- d) si valuterà la partecipazione degli enti locali alla spesa con fondi dei propri bilanci, secondo l'ordine di percentuale;
- e) saranno privilegiati i progetti intercomunali, redatti previa formalizzazione della forma associativa prescelta con riferimento alle possibilità offerte dal Decreto legislativo n. 267/2000;
- f) sarà apprezzato il coinvolgimento nell'attuazione dei progetti delle categorie di cui all'art. 9 comma 2, della legge n. 104/92, con particolare riferimento al volontariato;
- g) sarà tenuto conto della distribuzione geografica dei vari Comuni, per favorire che l'intero territorio laziale partecipi ai finanziamenti previsti.